

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS.24/2023

Prima versione – novembre 2023

Indice

Parte I – GENERALE	3
1. Obiettivo ed ambito di applicazione	3
2. Principi	3
3. Definizioni	4
Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE	5
5. Ruoli e Responsabilità	5
6. Segnalazioni	6
7. Segnalante	7
8. Canale interno di segnalazione	8
9. Gestione della segnalazione	9
<i>a. Ricezione delle segnalazioni</i>	<i>9</i>
<i>b. Valutazione della procedibilità e dell'ammissibilità delle segnalazioni ricevute</i>	<i>9</i>
<i>c. Istruttoria</i>	<i>10</i>
<i>d. Chiusura</i>	<i>11</i>
10. Divieto di Ritorsione	11
Parte III – DISPOSIZIONI FINALI	12
11. La tutela della riservatezza	12
12. Processo di miglioramento continuo	13
13. Archiviazione e tracciabilità della documentazione	13
14. Reportistica	13
15. Formazione e comunicazione	13
16. Misure disciplinari	14
17. Privacy	14

Parte I – GENERALE

1. Obiettivo ed ambito di applicazione

La Fondazione Compagnia di San Paolo (nel seguito anche la “Compagnia”) e le organizzazioni

- Fondazione per la Scuola
- Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura
- Fondazione Ufficio Pio
- Fondazione LINKS
- Fondazione Collegio Carlo Alberto
- IIGM
- Progetti Innovazione Soluzioni e Management SCRL (PR.I.S.MA.)
- Xkè? ZeroTredici SCRL

di cui la Compagnia è rispettivamente fondatore, co-fondatore e consorziato e che operano in maniera sinergica con quest’ultima anche attraverso la condivisione di valori e regole comuni, adottano congiuntamente la presente procedura per la gestione delle segnalazioni (nel seguito la “Procedura”) ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 del 10 marzo 2023 (di seguito il “Decreto”), recante *“Attuazione della Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. “whistleblowing”).

La Procedura, che si inserisce nel quadro dei principi e delle regole comportamentali definite dal Codice etico e dai Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/2001 (nel seguito anche “Modelli 231”) della Compagnia e delle organizzazioni sopra richiamate (nel seguito, insieme alla Compagnia, definite congiuntamente gli “Enti”) ha l’obiettivo di regolare, in osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto, la gestione da parte degli Enti dei processi collegati alla segnalazione di violazioni, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- la fase di ricezione delle segnalazioni;
- la fase di valutazione dell’ammissibilità delle segnalazioni ricevute;
- la fase istruttoria;
- la fase di chiusura;
- i ruoli e le responsabilità del processo;
- l’oggetto delle segnalazioni;
- i soggetti legittimati a segnalare.

2. Principi

I soggetti coinvolti nelle attività disciplinate dalla Procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e procedurale vigente presso gli Enti, nonché, in modo particolare, in osservanza dei seguenti principi:

Riservatezza

L'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e degli altri soggetti coinvolti, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione non deve essere rivelata, senza il relativo consenso, a soggetti non coinvolti nella gestione delle segnalazioni. Tali informazioni possono essere rivelate, ad esempio, solo se strettamente necessario ai fini della gestione delle segnalazioni e, in ogni caso, limitatamente ai soggetti coinvolti nella stessa, come descritto nella Procedura. In tal caso, il soggetto segnalante deve essere tempestivamente informato e fornire espressamente il proprio consenso.

Trasparenza

Le segnalazioni devono essere gestite con trasparenza e seguendo metodologie che garantiscono la piena tracciabilità delle attività condotte.

Autonomia, Imparzialità, indipendenza e professionalità

Le segnalazioni devono essere gestite garantendo il rispetto delle necessarie condizioni di autonomia, indipendenza, imparzialità e professionalità.

Divieto di ritorsione a tutela dei segnalanti e delle altre parti coinvolte

E' vietata ogni forma di ritorsione nei confronti dei segnalanti. Tale principio si applica anche ai sensi dell'art. 17.4 del Decreto che indica le fattispecie che costituiscono ritorsioni, e tutela da qualsiasi azione che possa comportare un danno ingiusto nei confronti dei soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni.

3. Definizioni

<i>Facilitatore</i>	La persona fisica operante nel medesimo contesto lavorativo, discrezionalmente scelta dal segnalante, che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo di esempio, il facilitatore potrebbe essere il/la collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore gode delle stesse tutele del segnalante disciplinate al successivo paragrafo 11.
<i>Gestore del canale interno di segnalazione</i>	Soggetto a cui è affidata la gestione del canale interno delle segnalazioni con il compito di svolgere l'attività di valutazione e gestione delle segnalazioni inviate attraverso tale canale.
<i>Persona coinvolta</i>	La persona fisica o giuridica citata nella segnalazione come persona a cui è riconducibile la violazione o come persona altrimenti coinvolta.
<i>Ritorsione</i>	Qualsiasi condotta, atto od omissione, anche solo tentata o minacciata, commessa a seguito della segnalazione che provochi, o possa provocare, al segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.
<i>Segnalante</i>	La persona che effettua la segnalazione della violazione nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

<i>Segnalazione/Segnalazioni</i>	Comunicazione/comunicazioni effettuata/effettuate in forma scritta od orale, o mediante incontro, riguardo alla violazione.
<i>Violazione/Violazioni</i>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di una pubblica amministrazione o di un ente privato riconducibili alle casistiche elencate nel successivo paragrafo 6.

Parte II – PROCESSO DI SEGNALAZIONE

5. Ruoli e Responsabilità

Gestore del canale interno di segnalazione

Il Gestore del canale interno di segnalazione ai sensi dell'art.4.2 del Decreto, è responsabile delle seguenti attività:

- a) rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione di quest'ultima;
- b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, le opportune integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In particolare, nello svolgimento delle proprie attività, il Gestore si occupa di:

- proporre all'organo competente il disegno del processo di gestione delle segnalazioni, monitorarne l'attuazione, identificare le necessità di modifica al fine di garantirne il costante aggiornamento, proporre ogni ulteriore modifica ritenuta opportuna per un costante miglioramento della sua efficienza ed efficacia;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute coordinando tutti gli attori coinvolti nel processo di gestione;
- valutare la procedibilità e l'ammissibilità delle segnalazioni al fine di verificare che queste dispongano dei requisiti richiesti dal Decreto e dalla Procedura e che non abbiano una manifesta infondatezza o un contenuto generico;
- in caso di segnalazioni procedibili e ammissibili, avviare l'istruttoria interna, con l'eventuale supporto di funzioni interne all'organizzazione e/o di consulenti esterni, finalizzata a individuare elementi utili a valutare la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- inserire sulla piattaforma dedicata le segnalazioni eventualmente ricevute in una forma diversa da quella scritta, nel caso in cui siano identificabili come *whistleblowing*;
- fornire un riscontro al segnalante entro le tempistiche previste dal Decreto.

6. Segnalazioni

Conformemente alle disposizioni previste dal Decreto e tenuto conto che tutti gli Enti hanno adottato un Modello 231, nonché un Codice etico, possono costituire oggetto di segnalazione attraverso il canale interno **per tutti gli Enti** le violazioni di seguito indicate:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs.231/2001;
- 2) violazioni del Codice etico.

Ulteriormente a quanto sopra, possono altresì costituire oggetto di segnalazione attraverso il canale interno¹ per i soli Enti che hanno raggiunto nell'ultimo anno solare la media di 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato² le violazioni della normativa europea come di seguito identificate:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, anche se queste ultime non sono elencate nel citato allegato al Decreto³;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea⁴;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle imprese o meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;

¹ Il Decreto prevede che, in presenza di determinate condizioni, le violazioni della normativa europea di cui all'elenco successivo, possono essere segnalate anche per il tramite del canale esterno istituito presso l'ANAC ovvero con divulgazione pubblica (Cfr. successivo Par.8 "Canale interno di segnalazione" e in particolare la nota n.6).

² Alla data di entrata in vigore della Procedura risultano aver superato questa soglia unicamente gli Enti Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione LINKS e PR.I.S.MA..

³ In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Rientrano, ad esempio, tra tali fattispecie i c.d. reati ambientali quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

⁴ A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea.

- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti⁵.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono, invece, oggetto di segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, ovvero inerenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- notizie palesemente prive di fondamento;
- informazioni già di dominio pubblico;
- informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (es.: “voci di corridoio”);
- violazioni già disciplinate da altri atti dell’Unione Europea o nazionali (come indicato nella Parte II dell’Allegato 1 al Decreto);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi alla difesa o sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Affinché la segnalazione sia ammissibile è necessario che essa, oltre a rispettare i requisiti oggettivi di cui sopra, sia il più possibile circostanziata.

È utile anche allegare l’eventuale documentazione che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

7. Segnalante

Le segnalazioni come sopra riportate possono essere effettuate da:

- lavoratori subordinati degli Enti, inclusi i dirigenti, con qualunque contratto di lavoro;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso gli Enti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso gli Enti;
- persone che nell’ambito degli Enti ricoprono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ai soggetti che effettuano una segnalazione, sono riconosciuti i diritti di tutela previsti dal Decreto; tali tutele si applicano anche quando la segnalazione avvenga: (i) quando il rapporto giuridico, nei casi sopra indicati, non è ancora iniziato, se le informazioni sulla violazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulla violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai soggetti che effettuano una segnalazione gli Enti si impegnano a garantire la protezione da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ferma la possibilità degli Enti stessi di fruire della

⁵ Va ricondotta, ad esempio, in tale ambito l’attuazione di pratiche abusive contravvenenti alla tutela della libera concorrenza.

testimonianza del segnalante, eventualmente insieme ad altre testimonianze, a propria tutela nelle opportune sedi, anche giudiziarie.

8. Canale interno di segnalazione

Gli Enti, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.4.4 del Decreto, hanno istituito e adottato in condivisione un canale interno per l'invio delle segnalazioni; tale modalità è regolata da specifici accordi stipulati tra gli Enti che disciplinano la gestione in forma associata del canale.

In particolare, gli Enti si impegnano ad assicurare la presenza di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle prescrizioni richieste dal Decreto nella gestione delle segnalazioni inoltrate per il tramite del canale interno.

Nell'ambito di tale modalità, gli Enti individuano congiuntamente come Gestore del canale interno di segnalazione (nel seguito anche il "Gestore") il Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Compagnia.

Il canale interno prevede che le segnalazioni possono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- **in forma scritta:** attraverso un'apposita piattaforma digitale (nel seguito la "piattaforma") accessibile da tutti i siti web degli Enti che consente di inviare messaggi scritti (e allegare documenti);
- **in forma orale:** attraverso la medesima piattaforma di cui sopra che consente, altresì, di effettuare e inviare registrazioni di messaggi orali ovvero tramite incontro diretto con il Gestore purché tale incontro sia programmato tramite l'invio di una richiesta sulla piattaforma e che quest'ultima sia presentata entro un tempo ragionevole dal riscontro della violazione.

Nel processo di trasmissione delle segnalazioni, il segnalante può avvalersi del supporto di una persona fisica che possa sostenerlo nel processo e che assume il ruolo di facilitatore.

La piattaforma consente la trasmissione di segnalazioni (sia scritte che orali) anche in forma anonima che, ove procedibili e ammissibili, vengono gestite nelle modalità previste dalla Procedura per qualunque segnalazione.

Nel caso in cui il Gestore risulti in conflitto d'interessi rispetto al segnalante e/o alla fattispecie indicata all'interno della segnalazione, è previsto che le sue funzioni vengano attribuite al responsabile della funzione Internal Audit della Compagnia.

Resta salva la possibilità per il segnalante, in presenza di determinate condizioni⁶ e limitatamente alle violazioni di normative europee (per gli Enti, ove le stesse, siano segnalabili), di ricorrere anche al

⁶ Il canale esterno presso ANAC può essere attivato nelle seguenti condizioni:

- o il canale interno non è attivo o non è idoneo a garantire la riservatezza del segnalante;
- o è stato usato il canale interno ma la segnalazione non ha avuto seguito da parte del Gestore del Canale di segnalazione entro i termini designati o non sono state intraprese azioni per la relativa gestione;
- o il segnalante ha fondati motivi di ritenere che l'uso del canale interno non sarebbe efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- o il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salute e sicurezza o danno ambientale).

La divulgazione pubblica (tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) può essere utilizzata nei seguenti casi:

- o il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

canale esterno attivo presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o di utilizzare la divulgazione pubblica.

9. Gestione della Segnalazione

Le segnalazioni ricevute tramite il canale interno descritto nel paragrafo precedente sono gestite secondo le modalità di seguito descritte.

a. Ricezione delle segnalazioni

Il Gestore prende in carico la segnalazione ricevuta e, qualora la stessa non sia pervenuta in forma scritta per il tramite della piattaforma digitale dedicata, provvede all’inserimento delle informazioni relative alla segnalazione all’interno della stessa, fornendo altresì al segnalante le credenziali di accesso alla piattaforma (se lo stesso ha indicato le informazioni minime necessarie per poter dare seguito a tale contatto), per scopi di successiva gestione e monitoraggio.

Per qualunque tipo di segnalazione ricevuta, il Gestore informa il segnalante, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione stessa, che quest’ultima è stata recepita. La comunicazione circa il ricevimento della segnalazione e ogni successiva modifica riferita al suo stato vengono notificati al segnalante tramite una e-mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma digitale; il segnalante può quindi verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione accedendo alla piattaforma.

Qualora la segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso da quello individuato come Gestore del canale interno e sia evidente che si tratti di una segnalazione qualificabile come *whistleblowing*, la segnalazione viene trasmessa da tale soggetto al Gestore, entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notifica al segnalante.

b. Valutazione della procedibilità e dell’ammissibilità delle segnalazioni ricevute

Tale attività viene svolta dal Gestore, anche con l’eventuale supporto di consulenti esterni nelle forme previste dagli accordi tra gli Enti.

La valutazione della procedibilità è finalizzata a:

- 1) verificare che la segnalazione sia stata effettuata conformemente alle previsioni della Procedura;
- 2) verificare che l’oggetto della segnalazione rientri nelle fattispecie disciplinate dalla Procedura;
- 3) verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione ai sensi della Procedura.

La valutazione dell’ammissibilità è invece funzionale a riscontrare che risultino chiare:

-
- o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- 1) le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- 2) le generalità o altri elementi che consentano di individuare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

In questa fase, il Gestore può altresì avviare un'interlocuzione con il segnalante attraverso la piattaforma richiedendo, se necessario, opportune integrazioni.

La valutazione della procedibilità e ammissibilità viene svolta da parte del Gestore anche in presenza di eventuali segnalazioni anonime; qualora l'identificazione del segnalante sia reputata necessaria dal Gestore per poter procedere con la verifica di procedibilità e ammissibilità, lo stesso provvede a darne evidenza al segnalante attraverso la piattaforma.

Il Gestore, valutata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, ne dà comunicazione al segnalante. Tale comunicazione e ogni successiva modifica riferita allo stato della segnalazione vengono notificate al segnalante tramite una e-mail automatica di notifica inviata dalla piattaforma; il segnalante può verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione accedendo alla piattaforma.

Qualora la segnalazione sia ritenuta dal Gestore procedibile e ammissibile, lo stesso individua i soggetti nell'ambito degli Enti e/o esterni il cui coinvolgimento è funzionale per lo svolgimento della successiva fase istruttoria, fornendo agli stessi le informazioni a tal fine necessarie; laddove la segnalazione abbia ad oggetto condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 oppure violazioni del Modello 231 o del Codice Etico, è sempre previsto il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente a cui la stessa si riferisce.

c. Istruttoria

L'istruttoria è la fase dell'iter che prevede lo svolgimento di verifiche e di accertamenti mirati ad individuare, analizzare e valutare eventuali elementi che possano confermare la fondatezza degli eventi segnalati.

Durante la fase di istruttoria il Gestore coordina le attività delle altre funzioni interne e/o i consulenti esterni eventualmente coinvolti in questa fase; tutte le attività di accertamento propedeutiche allo svolgimento dell'istruttoria sono unicamente condotte dal Gestore ovvero dai soggetti da quest'ultimo a tal fine espressamente individuati.

Tutte le fasi delle attività di accertamento vengono registrate e archiviate esclusivamente con il supporto della piattaforma, idonea a garantire la tracciabilità del flusso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

L'istruttoria deve essere imparziale nei confronti delle funzioni interessate, del segnalante e della persona coinvolta e deve essere condotta senza pregiudizi. Inoltre, deve essere riconosciuto alla persona coinvolta il diritto al contraddittorio, nonché la possibilità di essere assistito.

Inoltre, tale fase deve essere condotta nel rispetto dei principi di cui al precedente par.2 e di quanto di seguito previsto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- devono essere definiti e documentati in modo chiaro l'obiettivo e l'ambito di applicazione;
- l'indagine deve garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti coinvolti, del contenuto della segnalazione e della documentazione;
- i dati personali devono essere gestiti in osservanza della vigente normativa applicabile;

- la comunicazione deve essere chiara e priva di ambiguità;
- il segnalante deve essere periodicamente informato sui progressi compiuti.

Tutti i soggetti coinvolti nella fase di istruttoria sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante, della persona oggetto della segnalazione e di tutte le persone coinvolte dalla segnalazione.

d. Chiusura

La fase di chiusura indica la fine del processo, non ritenendosi necessarie ulteriori azioni o ulteriori indagini o approfondimenti.

Se al termine della fase di istruttoria il Gestore ritiene la segnalazione fondata lo stesso fornisce apposita informativa alle funzioni competenti per gli opportuni seguiti e, in particolare, per l'attuazione degli eventuali provvedimenti o procedimenti.

Inoltre, il Gestore, con l'eventuale supporto delle funzioni e/o consulenti coinvolti, procede altresì a:

- individuare le misure per la risoluzione della violazione;
- identificare il soggetto preposto alla verifica della corretta applicazione delle misure e del conseguente monitoraggio;
- ricevere costanti aggiornamenti sull'efficacia dei presidi di monitoraggio;
- supportare le funzioni competenti nell'individuazione delle sanzioni eventualmente applicabili;
- supportare il responsabile della funzione impattata dalla violazione per la definizione del piano d'azione relativo alle aree e ai processi interessati.
- coinvolgere le autorità competenti, se necessario.

Laddove la segnalazione è invece ritenuta infondata dal Gestore, quest'ultimo provvede all'archiviazione della segnalazione stessa all'interno della piattaforma, evidenziando le motivazioni, anche sinteticamente, alla base di tale valutazione.

Completate le valutazioni in merito alla fondatezza della segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro al segnalante in merito alla chiusura dell'iter di gestione della segnalazione; tale comunicazione, ad esempio, può prevedere una delle seguenti formulazioni:

- archiviata per mancanza di fondatezza, assenza di prove sufficienti o altri motivi;
- conclusa con provvedimenti intrapresi al fine di risolvere la questione sollevata;
- rinviata ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il Gestore fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

10. Divieto di Ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Costituiscono ritorsione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o, comunque, il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le misure di protezione previste dal Decreto nei confronti del segnalante sono estese anche ad altri soggetti (espressamente individuati dal Decreto stesso) che potrebbero essere destinatari di ritorsione in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante; rientrano, ad esempio, tra tali soggetti i facilitatori oppure persone del medesimo contesto lavorativo o colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante.

Parte III – DISPOSIZIONI FINALI

11. La tutela della riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Inoltre, relativamente alla rivelazione dell'identità del segnalante, il Decreto prevede le seguenti tutele:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla

rivelazione della propria identità. In tale ipotesi è dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La riservatezza viene garantita anche alla persona coinvolta e alle persone differenti dalla persona coinvolta, ma menzionate nella segnalazione o coinvolte nel processo di segnalazione.

12. Processo di miglioramento continuo

In aggiunta alle misure previste dalla Procedura, gli Enti individuano opportune azioni correttive sulle aree e sui processi interessati da segnalazioni, monitorandone nel tempo la relativa implementazione in un'ottica di miglioramento continuo dei presidi di controllo interno.

13. Tracciabilità e archiviazione della documentazione

Le segnalazioni ricevute vengono gestite con modalità che consentano la piena tracciabilità dell'iter di gestione delle stesse, nonché l'archiviazione, con strumenti e dotazioni adeguate a garantirne la protezione, di tutte le informazioni e i materiali di supporto collegati alle segnalazioni stesse.

In caso di segnalazione effettuata tramite incontro diretto, la segnalazione viene tracciata mediante una delle seguenti modalità:

- registrazione della conversazione o dell'incontro, previa espressa autorizzazione del segnalante;
- redazione di un verbale dell'incontro che deve essere sottoscritto dal segnalante per approvazione;
- inserimento della documentazione relativa alla Segnalazione sulla piattaforma dedicata ad opera del Gestore, in seguito alla conclusione della conversazione o dell'incontro.

Tutti i documenti relativi alla segnalazione vengono conservati per il tempo necessario alla sua gestione all'interno della piattaforma; l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione decade dopo cinque anni dalla data in cui l'esito del processo di segnalazione è stato comunicato al segnalante.

14. Reportistica

In presenza di segnalazioni aperte, il Gestore fornisce con cadenza semestrale – anche per il tramite di altre strutture - un'informativa all'Organo Amministrativo, all'Organo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza degli Enti interessati recante il numero delle segnalazioni aperte e il relativo stato.

Eventuali ulteriori informative agli Organi suddetti, possono essere fornite a discrezione del Gestore in presenza di situazioni di particolare gravità e/o urgenza.

15. Formazione e comunicazione

Gli Enti si impegnano a adottare misure volte a promuovere la conoscenza da parte del proprio personale del canale interno di segnalazione delle violazioni, del suo funzionamento e della normativa di riferimento nell'ambito della quale lo stesso è stato adottato.

In particolare, la Procedura è trasmessa a tutto il personale e specifiche attività di formazione sui contenuti del Decreto e della procedura stessa sono previste all'avvio del rapporto di lavoro, nonché in occasione di modifiche normative significative, in linea con i ruoli e il coinvolgimento nel processo di segnalazione; tali attività formative includono altresì le modalità di utilizzo della piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni.

Al fine di poter garantire adeguata informativa anche nei confronti di tutti i soggetti terzi eventualmente interessati, i contenuti della Procedura sono inoltre pubblicati in una specifica sezione dei siti web degli Enti, insieme al link per accedere alla piattaforma e alle istruzioni per il suo utilizzo da parte dei segnalanti.

16. Misure disciplinari

Nei confronti degli autori di violazioni accertate delle tutele previste per i segnalanti o in caso di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, sono previste sanzioni in conformità con i sistemi disciplinari adottati dagli Enti interessati nell'ambito dei rispettivi Modelli 231, nonché con i contratti collettivi nazionali del lavoro di riferimento e la vigente normativa applicabile.

17. Privacy

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei processi oggetto della Procedura è gestito in conformità al GDPR, nonché ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile.

Titolari del trattamento sono gli Enti, ciascuno autonomamente per quanto di rispettiva competenza delle segnalazioni che li riguardano.

Qualora vi sia il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi del Capo III del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, e che possa essere compromessa la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, gli Enti riservano la facoltà di limitare o ritardare l'esercizio di tali diritti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso la persona coinvolta o terzi potranno esercitare il diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

Gli Enti si riservano di valutare, caso per caso, le specifiche circostanze e condizioni che rendano opportuno informare specificamente la persona coinvolta della conclusione della procedura di verifica avviata, al fine di evitare abusi e comunque garantire la sua tutela dei suoi diritti.